

COMUNE DI ROMAGNESE
AII. 5 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025

Visto l'art.1 c.562 della L.296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede che gli enti non sottoposti al patto di stabilità (enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e Unione dei Comuni), al fine di procedere a nuove assunzioni, devono verificare che la spesa di personale, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Visto l'art.23, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 recante il titolo "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione" che dispone

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione".

Come di recente precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n.23/2016/QMIG), *"trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, 'rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerrebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo"*. Ne consegue che, come già evidenziato dalla Sezione Corte dei Conti Lombardia nelle precedenti deliberazioni n.35/2015/PAR e n.105/2016/PAR, nel caso di scavalco c.d. condiviso, *"se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro"*. Si osserva altresì che nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2).

Dato atto che, l'attuale dotazione organica dell'ente è composta da n. 5 dipendenti oltre ad una assunzione ai sensi dell'art.110 TUEL:

- N.1 FUNZIONARIO ex Cat. D - Funzionario amministrativo e contabile PO/EQ Settore finanziario
- N.1 ISTRUTTORE ex Cat. C – Agente di P.L.
- N. 1 ISTRUTTORE ex Cat. C - Istruttore amministrativo e contabile Servizi Demografici
- N. 2 OPERATORI ESPERTI ex Cat. B3- Collaboratore tecnico e autista scuolabus
- N.1 FUNZIONARIO ex Cat. D - Funzionario Tecnico pt 12 h sett. Assunzione ex art.110 TUEL PO/EQ Settore tecnico (personale che non rientra tra le pesa a tempo determinato)

Dato atto che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e per consentire ed assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico a garanzia dei servizi istituzionali, il Comune di Romagnese ha inoltrato alla Provincia di Pavia richiesta di collaborazione professionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali, di un dipendente a tempo indeterminato e pieno, operaio cat. B3/OPERATORE ESPERTO, in considerazione della Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 09/03/2023 per la gestione del Giardino Alpino botanico sito in Romagnese, località Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva, con la quale il Comune e la Provincia hanno concordato una gestione associata della struttura di pregio ed interesse storico-culturale. L'accordo prevede l'utilizzo del dipendente per n.14 ore settimanali dal 01/06/2023 al 31/12/2023. Inoltre il dipendente verrà impiegato per la gestione del servizio ordinario di manutenzione del verde

e delle strade, funzioni fondamentali infungibili ed essenziali del Comune, e pertanto si e' reso necessario a decorrere dal 01.06.2023 incrementare le risorse umane di detto servizio mediante convenzionamento ai sensi dell'ar.23 del CCNL 16.11.2022 con la Provincia di Pavia;

VERIFICATO che valore delle spese di personale anno 2008, per il Comune di Romagnese e' pari a euro 308.470,93 e il valore delle spese di personale anno 2023 pari a euro 234.300,00 non supera le spese di personale dell'anno 2008, ad esclusione degli aumenti contrattuali, nel rispetto del sopra citato art.1 c.562 della L.296/2006:

RICHIAMATI gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001, i quali prevedono che le Amministrazioni ispirino la propria organizzazione a criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento delle attività degli uffici, imparzialità;

RICHIAMATI altresì gli artt. 3, 7 e 89 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, che riconoscono in capo ai singoli Enti la piena potestà organizzativa, da esercitarsi secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo i principi di professionalità e responsabilità, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, o comunque allo stesso riferibili, e delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite dalla vigente normativa;

RITENUTO di ribadire la programmazione del proprio fabbisogno del personale anno 2023 così come sopra riportato a cui aggiungere una assunzione di un Operatore esperto ex Cat. B3 mediante convenzionamento con la Provincia di Pavia per n.14 ore settimanali dal 1.6. al 31.12.2023;

Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i., salvo le deroghe previste secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti in materia (Corte Conti Sez. Autonomie n. 15/2018: in caso di importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, essere individuato nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento).